

BGer 2D 30/2014 vom 25. April 2014

Bundesgericht, 2014-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_30_2014

FR: TF 2D 30/2014 du 25 avril 2014

IT: TF 2D 30/2014 del 25 aprile 2014

Regeste

Permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

E. 2.1

La procedura ha preso avvio dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso alla ricorrente. Quando tale provvedimento è stato esaminato dalla Corte cantonale, detto permesso aveva però già perso di validità. Senonché, dato che il giudizio governativo si era pronunciato anche sul diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, il Tribunale cantonale amministrativo ha trattato la fattispecie sotto questo profilo (cfr. sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3). Solo quest'ultimo aspetto è di conseguenza oggetto di giudizio (sentenza 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014, consid. 1).

E. 2.2

Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Come accennato, oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.3

La ricorrente ritiene di avere un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere il sussistere di un diritto, secondo quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo del permesso siano davvero rispettate è infatti questione di merito, che come tale dev'essere trattata (sentenza 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113). Poiché contro la sentenza impugnata è aperta la via ordinaria del ricorso in materia di diritto pubblico, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione. L'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) da persona legittimata ad agire (art. 89 cpv.

1 LTF) è quindi ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 2.4

Ciò non è invece il caso dei documenti allegati al gravame che configurano dei nuovi mezzi di prova, inammissibili ai sensi dell' art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 135 V 194).

E. 3.1

La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'art. 43 LStr, rispettivamente dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 4 segg. consid. 2 a 4.1).

E. 3.2

Ella fonda la sua argomentazione sull'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr, segnatamente ribadisce di essere stata vittima di violenza domestica da parte del consorte, ciò che sarebbe sufficiente per potere conservare il proprio permesso di dimora. Afferma che, per quanto concerne le violenze subite nei mesi di marzo e aprile 2012, non aveva all'epoca sporto denuncia penale per paura di ritorsioni e considera che il fatto che quanto accadutole nel dicembre 2012 sia stato definito un caso lieve sia irrilevante, trattandosi comunque di violenza domestica. Premesso che ogni tipo di violenza coniugale deve essere preso sul serio e condannato con fermezza (DTF 138 II 229 consid 3.2.1 pag. 232 seg. con ulteriori rinvii), occorre tuttavia non perdere di vista che l'obiettivo dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr è quello di impedire che una persona che subisce violenza debba sentirsi costretta a vivere più a lungo con il coniuge che ne è la causa, solo per paura di perdere il diritto al soggiorno in Svizzera (sentenza 2C_590/2010 del 29 novembre 2010 consid. 2.5 con rinvio al messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, nonché ai verbali dei dibattiti parlamentari ad essa relativi). Ora, oltre al fatto che le violenze fisiche e psichiche che la ricorrente avrebbe subito nei mesi di marzo ed aprile 2012 non sono comprovate, contrariamente all'esteso obbligo di collaborazione che le incombe in proposito (cfr. DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; sentenza 2C_784/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 4.1), emerge dal giudizio contestato che ella non conviveva più da mesi con il consorte quando questi l'avrebbe aggredita nel dicembre 2012. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere va ricordato che, per prassi costante, la violenza coniugale - sia essa fisica o psichica (sentenze 2C_771/2013 dell'11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 del 2 agosto 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 del 7 luglio 2011 consid. 4) - deve assumere una certa intensità (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4). Inoltre i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima. Ora in concreto difetta sia l'intensità che la sistematicità richieste dalla giurisprudenza.

E. 3.3

Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStr subordina in maniera esplicita il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti fortemente compromessa. Altrimenti detto si tratta di esaminare se, nel caso di un rimpatrio, la reintegrazione dello straniero sia messa seriamente in discussione (sentenze 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014 consid. 5.2.2 e rinvii). Le ragioni per le quali un simile motivo non può in concreto essere riconosciuto sono state compiutamente indicate nella

querelata sentenza, alla quale può qui essere fatto sostanzialmente rinvio (cfr. decisione impugnata pag. 7 consid. 4.2.2). L'impugnativa si limita del resto a contrastarle con argomentazioni di carattere generico che, tenuto conto dell'obbligo di collaborazione e delle regole probatorie validi in questo ambito, non sono affatto sufficienti per metterle in discussione (DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 pag. 235). Anche al riguardo il gravame, privo di pertinenza, va pertanto respinto.

E. 3.4

Infine, per quanto concerne le censure di violazione degli art. 8 e 9 Cost. , le stesse non sono motivate (art. 106 cpv. 2 LTF) e sfuggono pertanto ad un esame di merito.

E. 3.5

Per i motivi illustrati, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

E. 4.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 4.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.